RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-157/90 *

I — Ambito normativo della lite

L'art. 1, n. 2, della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE [1], relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il « Fondo »), dispone in particolare che il Fondo partecipi al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionale. Secondo l'art. 3, n. 1, il contributo del Fondo può essere concesso a favore di azioni realizzate nell'ambito della politica del mercato del lavoro degli Stati membri, e in particolare di quelle destinate a migliorare le possibilità di occupazione per i giovani.

Ai sensi dell'art. 4, n. 2, il contributo del Fondo può essere concesso per favorire l'occupazione di persone di età superiore a 25 anni, in particolare di persone occupate nelle piccole e medie imprese, la cui riqualificazione è resa necessaria in vista dell'introduzione di nuove tecnologie o del miglioramento delle tecniche di gestione di tali imprese.

Il regolamento del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950 [2] (in prosieguo: il « regolamento ») definisce i tipi di spese che possono essere oggetto del contributo del Fondo, fra le quali figurano i costi di preparazione, funzionamento e gestione di azioni di formazione professionale.

L'art. 5, n. 1, del suddetto regolamento, recita:

« L'approvazione di una domanda presentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE comporta il versamento, alla data prevista per l'inizio delle azioni, di un anticipo del 50% del contributo concesso. Se tale data è precedente a quella della decisione di approvazione, il versamento è effettuato immediatamente dopo l'adozione della decisione ».

Quando l'azione è stata portata a termine, il suo promotore redige ed invia ai servizi nazionali la relazione finale relativa alla sua realizzazione, accompagnata, se necessario, dalla domanda di pagamento del saldo. Secondo il n. 4 dell'art. 5 del suddetto regolamento:

« Le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell'azione considerata. Lo Stato membro certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento ».

Infine, a tenore dell'art. 6 dello stesso regolamento:

« 1. Qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni.

* Lingua processuale: il portoghese.

1 — GU L 289, pag. 38.

2 — GU L 289, pag. 1.

2. Le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate ».

L'art. 5 della decisione della Commissione 22 dicembre 1983, 83/673/CEE, relativa alla gestione del Fondo sociale europeo[3], prevede che:

« Quando un'azione per la quale è stata presentata una domanda di contributo o è stato accordato un contributo non può essere realizzata o può esserlo solo parzialmente, lo Stato membro ne avverte la Commissione senza indugio ».

II — Antefatti e fase scritta

La ricorrente è una società commerciale per azioni che fornisce servizi e assistenza tecnica, in particolare nel campo dei progetti e delle consulenze. Nell'ambito della sua attività, essa aveva collaborato con una serie di imprese il cui oggetto era di organizzare un'azione di formazione comune nel corso del 1987.

Il dipartimento per gli affari del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il « DAFSE ») a Lisbona formulava, a nome della Repubblica portoghese ed in favore del suddetto gruppo di imprese, tra cui la ricorrente, una domanda di contributo del Fondo per l'esercizio 1987. Dal formulario tipo utilizzato emerge che l'azione di formazione, per cui era chiesto il contributo, era basata sull'art. 3, n. 1, della decisione 83/516 e riguardava persone di età superiore a 25 anni.

Il progetto, il cui fascicolo veniva contrassegnato con il numero FSE 870889 P3, veniva approvato il 31 marzo 1987 con decisione della Commissione C(87) 0670, salvo modifiche riguardanti il numero dei partecipanti ai corsi e l'ammontare del contributo, di cui la ricorrente aveva ricevuto 8 373 341 ESC dal Fondo e 6 850 915 ESC dall'Istituto di gestione finanziaria della previdenza sociale (in prosieguo: l'« IGFPS »).

Conformemente a quanto dispone l'art. 5, n. 1, del regolamento, la somma di 7 612 127 ESC veniva versata alla ricorrente in due parti, vale a dire, il 26 giugno 1987, 4 186 670 ESC, erogati dal Fondo e, il 7 agosto 1987, 3 425 457 ESC, erogati dall'IGFPS.

Dal fascicolo emerge che il costo effettivo dell'azione per la ricorrente non ha oltrepassato l'importo di 42 438 356 ESC. La domanda finale di pagamento del saldo prendeva in considerazione il costo effettivo dell'azione, vale a dire 8 373 341 ESC a carico del Fondo, oltre a 6 850 915 ESC a carico dell'IGFPS e veniva presentata al DAFSE contemporaneamente ad una relazione di valutazione quantitativa e qualitativa.

Il 7 settembre 1989 la Commissione inviava al DAFSE una lettera, relativa alla domanda di contributo 870889 P3. Secondo tale lettera:

« Dopo aver analizzato la domanda di saldo nell'ambito del suddetto fascicolo, i servizi del Fondo sociale europeo hanno accertato

3 — GU L 377, pag. 1.

l'esistenza di un ammontare di 10 474 033 ESC di spese non riconoscibili, relative ai punti 14.2, 14.3, 14.8 e 14.9 del formulario, visto che i conti di pianificazione dei corsi, delle spese riguardanti il personale addetto alla preparazione, il personale che insegna la teoria, il personale che insegna la pratica, il personale tecnico non insegnante, il personale amministrativo, il controllo tecnico/pedagogico, l'affitto dei locali, delle attrezzature, di beni non durevoli, di altre forniture, gli ammortamenti normali, il vitto e l'alloggio dei partecipanti ai corsi e i loro spostamenti non sono giustificati.

Di conseguenza, sulla base dell'art. 6, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 2950/83, il contributo del Fondo non può superare 6 293 775 ESC.

Tenuto conto del fatto che in occasione del primo pagamento anticipato è già stato versato un importo di 4 186 670 ESC, la differenza, vale a dire 2 107 105 ESC, sarà versata sul nostro conto bancario ».

Con lettera del DAFSE, in data 9 marzo 1990, la ricorrente veniva informata dell'esistenza di una decisione della Commissione relativa alla domanda di contributo 870889 P3, ma non del suo contenuto.

Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 21 maggio 1990, la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE, un ricorso di annullamento contro la suddetta decisione.

Con memoria depositata nella cancelleria della Corte il 21 giugno 1990, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ex art. 91 del regolamento di procedura della Corte.

Con ordinanza 21 novembre 1990 la Corte ha rinviato l'eccezione di irricevibilità al merito della causa, lasciando impregiudicata la questione della ricevibilità di detta domanda.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con ordinanza 22 ottobre 1991, ha assegnato la causa alla Seconda Sezione, conformemente all'art. 95 del regolamento di procedura ed è passata alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

III — Conclusioni delle parti

La *ricorrente* chiede che la Corte voglia:

1) annullare la decisione della Commissione che è stata comunicata alla ricorrente il 9 marzo 1990 ed adottata nell'ambito dell'esecuzione del progetto 870889 P3 del Fondo sociale europeo;

2) condannare la Commissione alle spese.

La *Commissione* chiede che la Corte voglia:

1) dichiarare il ricorso irricevibile per manifesta mancanza di indicazione dell'oggetto della lite;

2) in via subordinata, respingere il ricorso;

3) condannare la ricorrente alle spese.

IV — Mezzi ed argomenti delle parti

1. *Sulla ricevibilità*

La *Commissione* considera che il ricorso è irricevibile perché non indica né l'oggetto della lite né la decisione di cui trattasi né la riduzione effettuata dalla Commissione. Esso non soddisfa quindi né le condizioni prescritte dall'art. 19 dello Statuto della Corte né quelle dell'art. 38, n. 1, del suo regolamento di procedura.

Nel suo controricorso, la Commissione riconosce che la domanda di pagamento del saldo relativa al contributo 870889 P3 è già stata oggetto di una decisione della Commissione trasmessa al DAFSE il 7 settembre 1989. Essa comunque ritiene che il ricorso sia diretto solo contro una decisione del DAFSE non imputabile alla Commissione.

La *ricorrente* sostiene che nella sua lettera 9 marzo 1990 il DAFSE ha dichiarato di aver già ricevuto la decisione della Commissione relativa al progetto 870889 P3 senza dare la minima spiegazione, salvo un implicito riferimento nelle cifre di rimborso. Tali cifre mostrano che il saldo accordato dalla Commissione era ridotto rispetto al contributo accordato inizialmente. La suddetta lettera ha costituito la prima ed unica comunicazione della decisione controversa alla ricorrente.

2. *Nel merito*

Secondo la *ricorrente*, adottando la decisione controversa la Commissione non ha dato allo Stato portoghese la possibilità di presentare preventivamente le sue osservazioni, conformemente all'art. 6, n. 1, del regolamento. L'inosservanza di tale formalità inficia di illegittimità la decisione della Commissione di ridurre o di eliminare somme in precedenza approvate.

Peraltro, la decisione controversa viola l'art. 190 del Trattato, in quanto i suoi motivi non sono espliciti, chiari e pertinenti. La comunicazione della decisione contestata non fornisce alcuna indicazione dei motivi della stessa.

Anche se si tenesse conto del riferimento alla decisione controversa, essa non chiarisce nulla e deve comprendere l'analisi caso per caso dei motivi delle riduzioni effettuate nelle azioni di formazione per ogni impresa partecipante. Non si può effettivamente considerare motivo della decisione la semplice dichiarazione che le spese non sono giustificate.

Inoltre, la Commissione non ha verificato lo sviluppo dell'utilizzazione del contributo precedentemente approvato né per il tramite dei suoi controlli finanziari né del DAFSE. Nonostante ciò, essa non ha mai fatto pre-

sente che avrebbe proceduto nel modo che si è indicato in ordine alla domanda di pagamento del saldo. Da parte sua, la ricorrente si è conformata in modo esemplare agli obblighi inerenti all'impiego adeguato del contributo. Nonostante il potere di decidere le modalità necessarie all'esecuzione del regolamento conferito dall'art. 9 dello stesso, la Commissione è tenuta ad enunciare i suoi criteri ed interpretazioni utilizzati ed a motivare le sue decisioni.

Poiché il DAFSE è un ente a cui l'art. 5, n. 4, del regolamento ha attribuito il potere di certificare l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di pagamento, la sua posizione giuridica in tale campo equivale a quella di un delegatario nei confronti del delegante. La Commissione non può non tenere conto della certificazione fatta dal DAFSE poiché tali decisioni le sono imputabili.

La *Commissione* non ha alcuna osservazione da formulare per quanto riguarda i fatti presentati dalla ricorrente, in quanto riflettono il normale iter delle formalità inerenti alla domanda di contributo 870889 P3 approvato dalla Commissione e attribuito alla ricorrente. In ordine all'adeguamento tra tale fascicolo ed un altro presentato dalla ricorrente, poiché si tratta di una decisione del DAFSE, la Commissione dichiara che essa è assolutamente estranea a tale decisione.

Quando la domanda di pagamento del saldo relativa al contributo 870889 P3 è stata presentata alla Commissione, il Fondo, con decisione comunicata al DAFSE il 7 settembre 1989, ha deciso di ridurre gli importi presentati. Poiché sembra che la ricorrente non fosse a conoscenza di tale decisione, questa non può costituire oggetto del ricorso.

Secondo la Commissione, la decisione di riduzione del contributo relativo alla domanda 870889 P3 non può essere inficiata da alcun vizio. Essa è stata comunicata allo Stato membro, che era così in grado di formulare tutte le osservazioni che riteneva opportune, secondo quanto prescrive l'art. 6, n. 1, del regolamento. Peraltro, la suddetta decisione è stata motivata.

V — Risposte ai quesiti rivolti dalla Corte

Il governo portoghese è stato invitato a precisare se esso, prima del 9 marzo 1990, ha portato a conoscenza della ricorrente il contenuto della decisione trasmessa al DAFSE il 7 settembre 1989 ed adottata nell'ambito dell'esecuzione della domanda di contributo 870889 P3 del Fondo.

Il governo portoghese ha risposto che il DAFSE ha comunicato il contenuto della suddetta decisione alla Infortec solo il 9 marzo 1990, con la lettera n. 3637.

La Commissione è stata invitata a precisare se essa ha dato alla Repubblica portoghese la possibilità di presentare le sue osservazioni, conformemente all'art. 6, n. 1, del regolamento, prima dell'adozione della deci-

sione assunta nell'ambito dell'esecuzione della domanda di contributo 870889 P3 e comunicata alla Infortec il 9 marzo 1990.

La Commissione osserva che il 9 marzo 1990 la ricorrente ha ricevuto comunicazione di una decisione del DAFSE che procedeva al saldo dei conti relativi ai fascicoli 870889 P1 e 870889 P3. Poiché si trattava di una decisione che non era stata adottata dalla Commissione, quest'ultima non ha dato alla Repubblica portoghese la possibilità di presentare le sue osservazioni conformemente all'art. 6, n. 1, del regolamento. Per quanto riguarda la decisione di riduzione del contributo, adottata dalla Commissione il 7 settembre 1989, quest'ultima precisa che è stata comunicata alla Repubblica portoghese, con espresso riferimento al suddetto art. 6, n. 1. La Repubblica portoghese avrebbe quindi potuto presentare le sue osservazioni se l'avesse voluto, ma ciononostante essa non l'ha fatto, mostrando così il suo accordo sulla riduzione proposta.

J. L. Murray
giudice relatore